



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Servizio 2

Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato

U.O. "Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome"

Prot. n° 5189 del 06/07/2018

All'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente
assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità
assessore.energia@regione.sicilia.it

All'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea
gabinetto.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Ambiente
dra@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Energia
dipartimentoenergia@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti
direttore.dar@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dello Sviluppo Rurale e Territoriale
direzione.svilupporurale@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura
agri.direzione@regione.sicilia.it

Ai Sigg. Dirigenti Referenti tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Report del Gruppo Misto Stato-Regioni, della Commissione Ambiente e Energia, del 3 luglio 2018 ore 11.00, tenutasi presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Stamperia, 8, Roma.

Il giorno 3 luglio 2018 alle ore 11.00 presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, si è tenuta una riunione tecnica di Gruppo Misto Stato-Regioni, per l'esame del seguente provvedimento:

“Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante regolamento concernente modifiche agli allegati IA, IIA, IB e 118 al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”.

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
- i rappresentanti della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni;
- i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome di: Sardegna (Coordinamento tecnico della Commissione Ambiente ed Energia), Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia;
- il rappresentante della Segreteria della Conferenza delle Regioni (Dott. Paolo Fossati).

Per la Regione Siciliana presente il funzionario Dott.ssa Daniela Di Maio referente del Dipartimento Affari Extraregionali - Ufficio di Roma.

La riunione è stata presieduta dal dott. Massimiliano Cosenza, in qualità di responsabile dell'istruttoria della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata.

Il Dott. Cosenza, coordinatore della riunione, ha aperto la discussione sulla questione iscritta all'ordine del giorno ed ha fatto presente che il provvedimento sarà preventivamente sottoposto all'attenzione del nuovo Ministro dell'Ambiente il quale potrà decidere se confermarlo (e quindi inserirlo in una seduta delle prossime Conferenze) o meno. Egli, inoltre, dà atto dei contributi pervenuti sul punto in materia di agricoltura resi dalle Regioni Puglia, Lombardia e Veneto che,

data l'assenza dei relativi rappresentanti e dello stesso Ministero delle Politiche Agricole, saranno inoltrati direttamente dal Dipartimento per gli Affari Regionali per essere trattati in una successiva riunione (**allegato 1, allegato 2, allegato 3**). Ha poi passato la parola ai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente (MATTM) per una descrizione del provvedimento.

I rappresentanti del MATTM hanno descritto brevemente il provvedimento, il quale vede il coinvolgimento delle Regioni alla luce del parere elaborato dal Consiglio di Stato n. 1285 del 15 maggio 2018 (**allegato 4**) che ne ha ritenuto opportuno il preventivo coinvolgimento per le competenze in materia. Hanno sottolineato che l'intervento deriva dalla necessità di addivenire ad un aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99 al fine di adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione stabiliti per determinati inquinanti organici (quali idrocarburi policiclici aromatici, PCB, Diossine e Furani, oli minerali). Hanno inoltre evidenziato che il provvedimento rappresenta, un'occasione importante per omogeneizzare le diverse normative regionali nel frattempo sedimentatesi in materia.

Sono seguiti gli interventi del presenti:

Il rappresentante del CNR, Dott. G. Mininni, ha evidenziato che il settore dei fanghi sia attanagliato da numerose emergenze e si innesti in un tessuto normativo ormai datato che si ripercuote negativamente sugli operatori; questi ultimi, non riuscendo a concludere ritualmente le gare d'appalto, devono fare ricorso ad affidamenti diretti con costi assai onerosi: si pensi che mentre in Gran Bretagna il costo è pari a € 25,00 a tonnellata, in Italia si arriva anche a € 100/200,00 a tonnellata. Le ricadute di tale sistema sono notevoli se si pensa al fatto che, dall'anno 2030, non si potranno più conferire detti fanghi in discarica e che, se il panorama normativo rimane immutato, cresceranno esponenzialmente le esportazioni con conseguente pericolo di un progressivo depauperamento dei terreni (che non potranno più beneficiare di detti fanghi, ricchi di nutrienti importanti quali l'azoto ed il fosforo).

La rappresentante del MISE ha evidenziato l'urgenza della definizione del presente provvedimento che, oltre a giungere al culmine di un lungo lavoro reso dalla parte ministeriale, risulta largamente sollecitato dalle imprese.

La rappresentante del Coordinamento della Commissione Ambiente ed Energia, dott.ssa Daniela Manca della Regione Sardegna, la quale, prima di passare in rassegna le singole proposte emendative elaborate dalle Regioni, ha chiesto che alcuni assunti richiamati nella relazione illustrativa trovino riscontro nello schema di decreto. In particolare ha chiesto:

- 1) delucidazioni in merito ai dati utilizzati dal Ministero per redigere lo schema di decreto, richiamati nella relazione illustrativa; infatti se, come sembra, sono stati utilizzati i soli dati forniti dai produttori (corrispondenti a fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane aventi codice CER 19.08.05) le analisi non comprenderebbero le sostanze pericolose, di cui è documentato il rinvenimento in diverse Regioni italiane anche in esito ad indagini giudiziarie;
- 2) che vengano messi a disposizione delle Regioni i pareri rilasciati dall'ISPRA e dall'Istituto Superiore di Sanita, richiamati a pag. 2) della relazione illustrativa;
- 3) chiarimenti in relazione a quanto specificatamente riportato a pag. 1) della citata relazione illustrativa laddove viene detto che *"i nuovi valori limite consentono inoltre di escludere che nei fanghi utilizzati in agricoltura possano essere utilizzati fanghi industriali non compatibili con le caratteristiche di quelli civili"*.

I rappresentanti del MATTM, in relazione al punto 1), chiariscono come i dati che sono stati utilizzati come riferimento per la predisposizione del decreto derivano da 3 fonti diverse. In primo luogo, sono stati utilizzati i dati che le Regioni inviano al MATTM ai fini della rendicontazione triennale alla Commissione europea, tali dati per i quali veniva acquisito un tempo solamente il valore medio, a partire dall'anno 2009, sono stati integrati anche con il 90-esimo percentile rendendoli più idonei ad una valutazione di merito. Inoltre, sono stati utilizzati anche i dati forniti da EFAR e quelli dell'indagine di Utilitalia. I primi raccolgono i dati di tutte le Aziende terziste che aderiscono all'associazione ed hanno messo a disposizione le analisi certificate anno per anno. L'indagine Utilitalia contiene centinaia di dati prodotti dalle utilities relativi non solo dei fanghi destinati allo spandimento sui suoli agricoli, ma anche di quelli destinati a incenerimento/coincenerimento, che devono produrre 4 omologhe all'anno. Con riguardo all'anno 2015 sono ad es. stati acquisite 1000 omologhe, rappresentative di tutti i fanghi urbani (aventi cod. CER 19.08.05) prodotti in Italia. Riguardo alla frase contenuta nella relazione illustrativa che non trova riscontro nel decreto, ha chiarito che si riferisce ai lavori preparatori della bozza che era stata elaborata già nel 2010. In particolare la Dott.ssa Musumeci dell'ISS aveva all'epoca suggerito di inserire il valore limite per le diossine e furani pari a 25 ng in quanto tale valore garantiva l'inammissibilità dei fanghi derivanti da scarichi puramente industriali a quelli urbani. Per quanto riguarda le perplessità esternate dalle Regioni con riguardo alle componenti pericolose ed in particolare agli "inquinanti organici" esse sono comunque ricomprese nei dati usati come base dal Ministero in quanto le Aziende monitorano elementi che ricomprendono sostanze quali le diossine ed i furani. Va, tuttavia, precisato che la nozione di "rifiuto tossico" non esiste ormai più nella normativa in materia, in quanto le caratteristiche di "tossicità" sono oggi assorbite, a seconda delle

concentrazioni, nella più generica nozione di “pericolosità” di un rifiuto. Di questo le Aziende ne sono consapevoli e non si ritiene sussistano particolari ragioni di allarmismo derivanti dalla pericolosità dei fanghi.

Sull'argomento è intervenuto il rappresentante della Regione Veneto, dott. P. Campaci, il quale ricorda come il d.lgs. n. 99/1992 espressamente, all'art. 3, stabilisce che l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione delle acque reflue è ammessa proprio a condizione che essi siano stati sottoposti a trattamento e che soprattutto “*non contengano sostanze tossiche o nocive*”. Ha sottolineato che espressamente nel parere del Consiglio di Stato, si ammette la possibilità di poter stabilire limiti più cautelativi, ma sempre se non vi siano pericoli per il suolo, per la vegetazione, per gli animali e per l'uomo. Pertanto, esprime le proprie preoccupazioni stante anche il fatto che, a seguito di indagini condotte dalla Procura di Rovigo (e non solo), è stato accertato il conferimento di fanghi in suoli in cui sono stati riscontrati valori particolarmente elevati di PCB, idrocarburi e zinco. Per tali motivi, la Regione Veneto auspica la massima coerenza tra i parametri indicati negli allegati al presente schema e quelli racchiusi nella vigente normativa in materia di bonifiche (soprattutto con riguardo ai PCB) e si associa alla richiesta anticipata dalla dott.ssa Manca, di poter acquisire i diversi pareri ISPRA e i due pareri dell'ISS, nonché le relative richieste di parere formulate dal MATTM ai suddetti Enti, peraltro richiamati anche nel parere del Consiglio di Stato.

La rappresentante della Regione Emilia Romagna non condivide quanto detto precedentemente dal Veneto, e rinvia alla posizione unitariamente espressa dalle Regioni e contenuta nel documento redatto dal Coordinamento (**allegato 5**).

In merito all'intervento della Regione Veneto, i rappresentanti del MATTM, prendendo atto della posizione espressa, rilevano che:

- l'equiparare i valori limite dei fanghi a quelli dei terreni, finirebbe con il bloccare qualsiasi utilizzo a priori sia degli stessi che dei compost;
- i parametri indicati nello schema di decreto (che tengono conto della qualità dei fanghi prodotti) non sono incoerenti e, peraltro, sono in linea con la Direttiva Europea che, seppur risalente al 1988, di fatto non è mai stata riscritta completamente, malgrado molti Paesi terzi abbiano più volte sollecitato l'adozione di limiti più severi;
- dalle molteplici analisi condotte inoltre non sono state rinvenute percentuali di inquinanti allarmanti (anche con riguardo ai policlorobifenili);

- con il presente decreto si ha facoltà unicamente di sostituire gli allegati del d.lgs. n. 99/1992 con i nuovi, ma non è possibile intervenire sui limiti relativi alle bonifiche in quanto settore di competenza di un'altra Direzione Generale;
- nella fissazione dei nuovi limiti si è tenuto conto del fattore di diluizione del fango nel terreno. Infatti i fanghi destinati all'agricoltura si sedimentano sul terreno creando un velo di 2mm e, pertanto, si raggiunge una percentuale di fango assai ridotta rispetto ai 25 cm di suolo normalmente usato nella pratica agricola; spessore, peraltro assai inferiore al metro di profondità previsto dalla normativa bonifiche per le attività di caratterizzazione del suolo;
- verranno inviati i pareri dell'ISPRA e dell'ISS richiesti unitamente alle relative richieste.

Si è quindi passati alla lettura e valutazione punto per punto degli emendamenti proposti dalle regioni (allegato 5), per i dettagli sugli emendamenti ritenuti accoglibili e non dal MATTM si può prendere visione dell'allegato al quale si rinvia, ed in cui sono contenute le prime riflessioni di parte ministeriale limitate, tuttavia, ad alcune proposte emendative.

Vista la corposità del documento elaborato dalle Regioni, il Ministero ritiene doveroso un approfondimento per valutare in dettaglio le singole proposte emendative. La Regione Sardegna, in qualità di Coordinatrice delle Regioni, alla luce di quanto emerso nel corso della riunione e delle ulteriori posizioni dalle Regioni contenute nel documento pervenuto all'inizio della riunione, ha condiviso la posizione del MATTM in merito alla necessità di un approfondimento.

Terminata l'analisi delle singole proposte emendative formulate dalle regioni e viste le posizioni sopra espresse, il dott. Cosenza conclude ritenendo che il provvedimento necessita sia del preventivo esame da parte del nuovo Ministro e sia della valutazione delle osservazioni pervenute dalle Regioni Puglia, Lombardia e Veneto (con riguardo alle materie afferenti alle Politiche Agricole). Il MATTM è stato invitato a pronunciarsi sugli emendamenti proposti dalle Regioni, inserendo una terza colonna, nella quale saranno espresse le valutazioni in ordine all'accoglibilità o meno delle richieste e dell'eventuale riformulazione. Il testo ministeriale così modificato sarà trasmesso al Coordinamento Ambiente delle Regioni affinché venga diffuso tra le Regioni, in vista della convocazione di una prossima riunione tecnica.

Si allega inoltre il foglio firme dei presenti alla riunione.

F.to il Funzionario

Dott.ssa Daniela Di Maio

Visto

Il Dirigente dell'U.O.

Dott.ssa Margherita Cappelletti